

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL VICE DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il comma 6, dell’articolo 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, con il quale vengono fatte salve, per le assunzioni del personale di cui all’articolo 3, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante “la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- VISTO** il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il regolamento recante norme relative all’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTO** il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modificazioni e integrazioni con particolare riferimento agli articoli 679 comma 2-bis, lettera c), 683 commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 lettera b), 685 commi 1, 2, lettera b) e 3, 2196-*quinquies*, 2212-*octies*, comma 2-bis, 2212-*nonies* e 2214-*quater*;
- VISTO** l’articolo 625 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’Ordinamento Militare, concernente “Specificità e rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;

- VISTO** l'articolo 577 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare, concernente “Modalità di svolgimento dei concorsi”;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 4 giugno 2014, recante “Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”;
- VISTO** il comma 4-bis dell'articolo 643 del citato Codice dell'Ordinamento Militare, introdotto dal Decreto Legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze Armate i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
- VISTA** la Legge 21 luglio 2016, n. 145, recante “Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, così come integrato e corretto dal Decreto Legislativo 12 dicembre 2017, n. 228, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 679, comma 2-*bis*, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il reclutamento del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso, per il 20 per cento dei posti mediante concorsi interni riservati, nel limite massimo del 60 per cento agli appartenenti al ruolo Sovrintendenti in servizio permanente che ricoprano il grado apicale, nel limite minimo del 40 per cento agli appartenenti al ruolo Sovrintendenti in servizio permanente che rivestono il grado di Vice Brigadiere e Brigadiere e per il 10 per cento dei posti mediante concorso interno riservato al ruolo Appuntati e Carabinieri in servizio permanente;
- VISTO** il comma 7, lettera b), dell'articolo 683 del Codice dell'Ordinamento Militare, introdotto dal Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, il quale prevede che, al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza ambientale, forestale e agroalimentare, è stabilito nei bandi, nell'ambito di ciascun concorso di cui all'articolo 679, comma 2-*bis*, lettere b) e c), il numero dei posti da riservare al personale già in possesso delle relative specializzazioni, in misura comunque non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso;
- VISTO** il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della Legge 7 agosto 2015, n. 124, al Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “Disposizioni in materia

di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

- VISTO** il Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della Legge 1° dicembre 2018, n. 132, al Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della Legge 1° dicembre 2018, n. 132”;
- VISTO** il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 – articolo 1, recante “Proroga dei termini in materia di pubbliche amministrazioni” convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15;
- VISTO** l'articolo 2-*bis* del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante “Proroga dei meccanismi di semplificazione per lo svolgimento di procedure assunzionali e di corsi di formazione”, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”;
- VISTE** le lettere n. M_D A0D32CC REG2026 0041445 del 25 marzo 2026 e M_D A0D32CC REG2026 0075466 del 3 giugno 2026, con le quali lo Stato Maggiore della Difesa ha rilasciato il prescritto “nulla osta” all'emanazione del presente bando di concorso e all'aumento dei posti a concorso;
- VISTA** la lettera n. 173/1-6-2025 IS del 29 aprile 2026, con la quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha trasmesso gli elementi di programmazione del suindicato bando di concorso;
- RAVVISATA** la necessità di indire un concorso interno, per titoli ed esami, per l'ammissione al 9° corso superiore di qualificazione (2026-2027) di complessivi 431 Allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri, di cui 235 tratti dagli appartenenti al ruolo Sovrintendenti in servizio permanente che rivestono il grado di Brigadiere e Vice Brigadiere e 196 tratti dal ruolo Appuntati e Carabinieri in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri;
- RAVVISATA** l'opportunità, per motivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, di ammettere a sostenere gli accertamenti psicofisici e attitudinali un numero iniziale prestabilito di candidati, comunque idoneo a garantire la completa copertura dei posti a concorso;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 20 marzo 2025 –registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2025 al n. 1347– recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare e, in particolare, l'articolo 23, comma 3, che prevede le modalità di sostituzione in caso, tra gli altri, di temporanea assenza del Direttore Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Difesa in data 23 giugno 2022 –registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2022, al foglio n. 2054– relativo alla nomina del CA (CP) Fabrizio RATTO VAQUER a Vice Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, così come esteso con Decreto del Ministro della Difesa in data 2 luglio 2025, registrato presso la Corte dei Conti in data 31 luglio 2025

DECRETA

Art. 1

Posti a concorso e riserve di posti

1. È indetto un concorso interno, per titoli ed esami, per l'ammissione al 9° corso superiore di qualificazione (2026-2027) di complessivi 431 Allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri, così ripartiti:
 - a. 235 tratti dai Vice Brigadieri e Brigadieri in servizio permanente, appartenenti al ruolo Sovrintendenti, così suddivisi:
 - 1) 225 posti per gli appartenenti al ruolo Sovrintendenti, ad esclusione del ruolo Forestale;
 - 2) 8 posti per gli appartenenti al ruolo Forestale dei Sovrintendenti;
 - 3) 1 posto per gli appartenenti al ruolo Forestale dei Revisori;
 - 4) 1 posto per gli appartenenti al ruolo Sovrintendenti, specializzati in "tutela forestale, ambientale e agroalimentare";
 - b. 196 tratti dagli appartenenti al ruolo Appuntati e Carabinieri in servizio permanente, così suddivisi:
 - 1) 188 posti per gli appartenenti al ruolo Appuntati e Carabinieri, ad esclusione del ruolo Forestale;
 - 2) 5 posti per gli appartenenti al ruolo Forestale degli Appuntati e Carabinieri;
 - 3) 1 posto per gli appartenenti al ruolo Forestale degli Operatori e Collaboratori;
 - 4) 2 posti per gli appartenenti al ruolo Appuntati e Carabinieri, specializzati in "tutela forestale, ambientale e agroalimentare".

Il personale che partecipa:

- per i posti di cui alla lettera a., punti 2), 3) e 4), non può concorrere per i posti di cui al rispettivo punto 1);
- per i posti di cui alla lettera b., punti 2), 3) e 4), non può concorrere per i posti di cui al rispettivo punto 1).

I Brigadieri che vengono promossi al grado superiore, dopo il termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al 9° corso superiore di qualificazione di 157 Allievi Marescialli riservato ai Brigadieri Capo Qualifica Speciale e Brigadieri Capo, possono partecipare al presente concorso, ai sensi dell'articolo 683, comma 3-bis del Decreto Legislativo n. 66 del 2010.

2. Dei posti a concorso di cui al precedente comma 1, lettere a. e b., punto 1), 13 sono riservati ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a livello di competenza A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni, così ripartiti:
 - a. 7 posti, per i candidati di cui al precedente comma 1, lettera a., punto 1);
 - b. 6 posti, per i candidati di cui al precedente comma 1, lettera b., punto 1).

Il diritto alla riserva di posti troverà applicazione esclusivamente all'atto della formazione delle graduatorie di merito finali, di cui al successivo articolo 12. La riserva di posti è soddisfatta conteggiando tra i candidati eventualmente beneficiari della stessa anche coloro i quali si sono collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito.

3. Ai sensi dell'articolo 683, comma 3, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'esito della presente procedura concorsuale, i posti rimasti scoperti di cui al precedente comma 1, lettera a. sono devoluti in favore dei candidati risultati idonei, ma non vincitori, del concorso interno, per titoli, per l'ammissione al 9° corso superiore di qualificazione di 157 Allievi Marescialli, riservato ai Brigadieri Capo Qualifica Speciale e Brigadieri Capo. A seguito della suddetta devoluzione, gli eventuali posti rimasti ulteriormente scoperti di cui al precedente comma 1, lettera a. e del concorso interno, per titoli, per l'ammissione al 9° corso superiore di qualificazione di 157 Allievi Marescialli, riservato ai Brigadieri Capo Qualifica Speciale e

Brigadieri Capo, sono devoluti, nei rispettivi ruoli, in favore dei candidati risultati idonei, ma non vincitori di cui al precedente comma 1, lettera b. e viceversa.

4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione nel sito www.difesa.it e in quello www.carabinieri.it, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati. In ogni caso, la stessa Amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa.
5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di auto-organizzazione prevista dal precedente comma, non sarà dovuto alcun rimborso ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 14.
6. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva altresì la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso nei siti internet www.difesa.it e www.carabinieri.it, definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.

Art. 2

Requisiti generali di partecipazione

1. Al concorso possono partecipare i militari dell'Arma dei Carabinieri di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a. e b., che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 1 del successivo articolo 3:
 - a. siano in servizio permanente;
 - b. abbiano prestato almeno 4 anni di servizio nel ruolo:
 - Sovrintendenti, per i candidati di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a.;
 - Appuntati e Carabinieri, per i candidati di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b.;
 - c. siano idonei al servizio militare incondizionato o siano stati giudicati permanentemente inidonei in modo parziale al servizio militare incondizionato a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dall'articolo 686, comma 2, lettera d) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle premesse;
 - d. non abbiano riportato nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della "consegna";
 - e. non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni, una qualifica inferiore a "nella media", ovvero, in rapporti informativi, giudizi equipollenti;
 - f. non siano stati comunque già dispensati d'autorità dal corso per Allievo Maresciallo o paritetico;
 - g. non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, inidonei all'avanzamento al grado superiore;
 - h. solo per gli Appuntati Scelti che hanno maturato i requisiti previsti dall'articolo 1325-quater del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, siano risultati in possesso dei prescritti requisiti per il conferimento della qualifica speciale;
 - i. non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta o con decreto penale di condanna, a pena condizionalmente sospesa o con il beneficio della non menzione. Fatta salva l'applicazione del disposto di cui al comma 1 bis dell'articolo 445 del codice di procedura penale, la condotta di cui alla sentenza pronunciata ai sensi del comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale rimane, comunque, valutabile ai sensi del comma 1, lettera i) dell'articolo 635 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
 - j. non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Se il procedimento penale non si conclude con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste

ovvero perché l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale, il militare può partecipare ai concorsi soltanto successivamente alla definizione del conseguente procedimento disciplinare;

k. non siano sottoposti a procedimento disciplinare di stato o sospesi dall'impiego o in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.

Inoltre, devono ulteriormente essere in possesso:

– i candidati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a., del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'accesso alle università dall'articolo 1 della Legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, nonché diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovrà documentarne l'equipollenza ovvero l'equivalenza, consegnando idonea documentazione all'atto della presentazione alla prova scritta di cui all'articolo 6. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare di aver presentato la relativa richiesta;

– i candidati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b., delle seguenti lauree:

- Giurisprudenza - LMG01;
- Scienze Politiche - LM-52;
- Scienze dei servizi giuridici - L-14;
- Scienze politiche e delle relazioni internazionali - L-36, individuate in relazione alle classi riconosciute ai sensi del Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270 e rilasciate esclusivamente dalle Università degli Studi, statali e non statali legalmente riconosciute, istituite con decreto del Ministero dell'Istruzione, con esclusione delle Università Popolari. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovrà documentarne l'equipollenza ovvero l'equivalenza, consegnando idonea documentazione all'atto della presentazione alla prova scritta di cui all'articolo 6. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare di aver presentato la relativa richiesta.

2. I requisiti di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'articolo 638, comma 1 del Decreto Legislativo n. 66/2010, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, di cui al successivo articolo 3 e mantenuti sino alla data di inizio del corso, ad eccezione della posizione di stato di cui al precedente comma 1, lettera a., che deve essere mantenuta fino al termine del corso, ferme restando le ipotesi di espulsione in qualsiasi momento dallo stesso, richiamate nel successivo articolo 17. I vincitori del concorso che, alla data di presentazione presso il reparto d'istruzione, non siano idonei al servizio militare incondizionato per infermità o per altre cause indipendenti dalla volontà dei medesimi (e non riacquistino l'idoneità entro il quinto giorno di corso dall'inizio dell'attività formativa), saranno esclusi dal corso e potranno partecipare, a domanda, a riacquistata idoneità psicofisica, per una sola volta, al primo analogo corso utile, purché continuino a possedere i requisiti di cui al precedente comma 1. L'idoneità al servizio militare incondizionato non è richiesta per i vincitori che abbiano partecipato al concorso quali permanentemente inidonei in modo parziale al servizio d'istituto.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano "con riserva" alla procedura concorsuale.

Art. 3

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e inviata esclusivamente on-line sul sito www.carabinieri.it o sul portale Leonardo, accessibile da qualsiasi comando dell'Arma dei Carabinieri, seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nel Giornale Ufficiale della Difesa, consultabile sul sito internet www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx. Se il termine coincide con un giorno

festivo, questo è prorogato al primo giorno feriale successivo. Per la data di presentazione farà fede quella riportata sul modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato.

2. Per poter presentare la domanda di partecipazione, ogni candidato si doterà di proprio domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata). Lo strumento di identificazione dovrà essere intestato al candidato che presenta la domanda, mantenuto attivo e monitorato per tutta la durata della procedura concorsuale.
3. Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare, sotto la sua responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal precedente articolo 2. Il candidato dovrà compilare tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura.
4. La domanda di partecipazione presentata non potrà essere integrata o modificata. Qualora il candidato debba apportare delle variazioni dovrà, entro il termine previsto per la presentazione della stessa, annullare la domanda presentata e procedere alla redazione di una nuova.
5. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potrà essere modificata una volta scaduto il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione, il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, benché sottoscritte e inviate nei termini e con le modalità indicate ai precedenti commi, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
6. Non saranno ammesse le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da quanto previsto nel presente articolo e il candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale.
7. Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato si assume le responsabilità penali circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Si precisa, al riguardo, che l'accertamento della resa di dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito beneficio comporterà:
 - la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza;
 - l'esclusione dal concorso o, se vincitore, dal corso e la revoca della nomina a Maresciallo.
8. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema automatizzato genera una ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda on-line e la invia automaticamente all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda stessa. Detta ricevuta dovrà essere consegnata al Comando del Reparto/Ente da cui dipende.
9. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e www.carabinieri.it. In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente articolo 2, comma 2, e relativa a tutti i titoli di merito e preferenza, richiesti dal presente bando, resta comunque fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito al precedente comma 1.
10. Qualora l'avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, l'Amministrazione provvederà a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it e www.carabinieri.it circa le determinazioni adottate al riguardo.

Art. 4

Svolgimento del concorso

1. Il concorso prevede l'espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione:
 - a. una prova scritta attinente alle materie di cultura generale e professionali indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando;
 - b. accertamenti psicofisici;
 - c. accertamenti attitudinali;
 - d. prova orale;
 - e. prova facoltativa di lingua straniera;
 - f. valutazione dei titoli di merito.
2. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova e degli accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere a., b. e c. saranno osservate le norme tecniche emanate con

provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri. Detti provvedimenti dirigenziali saranno resi disponibili, prima della data di svolgimento delle prove concorsuali, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.

Art. 5

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
 - a. la commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova scritta, della prova orale, della valutazione dei titoli, della prova facoltativa di lingua straniera e per la formazione delle graduatorie finali di merito;
 - b. la commissione per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici;
 - c. la commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali.Tutto il personale militare che sarà inserito nelle commissioni del concorso apparterrà all'Arma dei Carabinieri.

2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a., sarà composta da:
 - a. un Ufficiale, di grado non inferiore a Generale di Brigata, presidente;
 - b. un Ufficiale superiore, membro;
 - c. un Ufficiale superiore del ruolo forestale, membro;
 - d. un docente di materie letterarie, membro civile;
 - e. un Luogotenente, segretario senza diritto al voto.

Per lo svolgimento della prova facoltativa di lingua straniera il docente di materie letterarie sarà sostituito da un docente della lingua straniera oggetto della prova o, in mancanza, da un Ufficiale qualificato conoscitore della lingua.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, i componenti della commissione esaminatrice prenderanno visione dell'elenco dei partecipanti al concorso e sottoscriveranno la dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi e i candidati dell'elenco, ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile.

Qualora ritenuto necessario ai fini organizzativi, potrà essere nominata una sottocommissione per la prova orale. In tal caso i candidati saranno assegnati alla commissione e alla sottocommissione mediante sorteggio da effettuarsi il giorno della prova dinanzi agli interessati.

3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b., sarà composta da:
 - a. un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
 - b. due Ufficiali medici, membri, dei quali il meno anziano nel ruolo svolge anche funzioni di segretario.Tale commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti anche esterni.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c., sarà composta da:
 - a. un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
 - b. un Ufficiale con qualifica di "perito selettore attitudinale", membro;
 - c. un Ufficiale "psicologo", membro.

Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei membri svolgerà anche le funzioni di segretario. Se il numero dei candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse rilevante, potranno essere nominate più commissioni.

Detta commissione si avvarrà del supporto tecnico-specialistico di ulteriori Ufficiali psicologi e periti selettori attitudinali dell'Arma dei Carabinieri, nel caso previsto dal successivo articolo 9, comma 4, lettera b..

Art. 6

Prova scritta

1. I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso dovranno sostenere una prova scritta i cui contenuti e modalità, sono indicati nel citato allegato A. La sede e la data della prova saranno rese disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, mediante avviso pubblicato nel sito internet www.carabinieri.it. Con le stesse modalità, potrà essere comunicato il rinvio a data successiva.

2. Se la prova scritta verrà effettuata contemporaneamente in più sedi, per quelle ove non sarà presente la commissione saranno nominati, con provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare o autorità da lui delegata, appositi comitati di vigilanza.
3. I candidati ai quali non è stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione, presso la/le sede/sedi d'esame nel giorno previsto, con le modalità indicate nell'avviso.
4. I candidati, assenti al momento dell'inizio della prova, saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Se la prova si svolgerà in più di una sessione saranno accolte solo istanze di modifica del turno di presentazione determinate da improvvise e improrogabili esigenze di servizio. A tal fine l'interessato, entro le ore 13:00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, dovrà far pervenire al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Ufficio Concorsi e Contenzioso, all'indirizzo e-mail cnsrconcmar@pec.carabinieri.it, istanza di nuova convocazione, allegando idonea documentazione probatoria del motivo dell'assenza, rilasciata dal Comando di appartenenza.
5. I candidati che non potranno partecipare alla prova perché impiegati nelle missioni internazionali ovvero fuori del territorio nazionale per attività connesse con le medesime missioni, saranno rinviati d'ufficio al primo concorso utile successivo alla cessazione dell'impedimento, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della Legge 145/2016. A tal fine l'interessato, con ogni consentita urgenza e comunque non oltre i cinque giorni lavorativi antecedenti a quello di prevista presentazione, dovrà far pervenire all'indirizzo e-mail: cnsrconcmar@pec.carabinieri.it del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Ufficio Concorsi e Contenzioso, apposita istanza allegando idonea documentazione probatoria, rilasciata dal Comando di appartenenza.
6. All'esito della correzione e valutazione della prova scritta, verranno formati otto distinti elenchi in relazione ai posti a concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a. e b., punti 1), 2), 3) e 4) ed in ragione del punteggio riportato da ciascun candidato. Tra i candidati risultati idonei alla prova scritta, che avranno riportato un punteggio di almeno 18/30, saranno ammessi agli accertamenti psicofisici ed attitudinali di cui ai successivi articoli 8 e 9, rispettivamente, per i posti a concorso di cui ai precedenti:
 - articolo 1, comma 1, lettera a., punti 1), 2), 3) e 4) solo i primi 360, 20, 5 e 5 candidati compresi nei rispettivi elenchi nonché coloro che avranno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato ammesso;
 - articolo 1, comma 1, lettera b., punti 1), 2), 3) e 4) solo i primi 310, 15, 5 e 10 candidati compresi nei rispettivi elenchi nonché coloro che avranno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato ammesso.
 Qualora il numero dei candidati idonei agli accertamenti dovesse risultare insufficiente a coprire la totalità dei posti a concorso, anche in previsione di eventuali rinunce al corso superiore di qualificazione, saranno convocati agli accertamenti ulteriori candidati, in base all'ordine di punteggio conseguito nella prova scritta, fino a copertura dei posti messi a concorso. Il punteggio ottenuto alla prova scritta dai candidati ammessi alle fasi successive sarà utile per la formazione delle graduatorie finali di merito di cui al successivo articolo 12.
7. L'esito della prova, il calendario e le modalità di convocazione dei candidati ammessi a sostenere gli accertamenti psicofisici e attitudinali, di cui ai successivi articoli 8 e 9, saranno resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati, nel sito www.carabinieri.it.
8. Ciascun candidato, potrà formulare, entro i 3 giorni successivi a quello di pubblicazione del questionario somministratogli, della griglia di correzione e del proprio modulo risposta test nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, eventuali osservazioni relative agli esiti della prova scritta, per le successive valutazioni da parte della commissione esaminatrice.

Art. 7

Istruttoria delle domande ed esame dei requisiti

1. Attraverso il sistema Gestione Documentale Concorsi Interni (in seguito Ge.Do.C.I.), solo per i

candidati idonei alla prova scritta di cui al precedente articolo 6 e ammessi agli accertamenti psicofisici ed attitudinali di cui ai successivi articoli 8 e 9 e alla valutazione dei titoli:

a. i Reparti di appartenenza dei candidati dovranno inoltrare al rispettivo Comando di Corpo la:

- copia della domanda di partecipazione al concorso consegnata dal candidato;
- documentazione matricolare caratteristica dei candidati, aggiornata alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, con la compilazione di una scheda valutativa o rapporto informativo o dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica per “partecipazione al concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione al 9° corso superiore di qualificazione di complessivi 431 Allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri, riservato agli appartenenti ai ruoli Sovrintendenti in servizio permanente che rivestono il grado di Brigadiere e Vice Brigadiere e al ruolo Appuntati e Carabinieri”. In particolare dovranno essere parificati tutti i quadri della documentazione matricolare, compresi quelli privi di annotazioni, secondo la normativa vigente, curando che le annotazioni o variazioni matricolari si riferiscano ad eventi verificatisi entro la predetta data;
- dichiarazione di completezza del libretto personale sottoscritta dall’interessato;

b. i Comandi di Corpo dovranno:

- controllare il completo inserimento della documentazione concorsuale prevista e il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2;
- verificare le “schede punteggio” del personale dipendente, generate con procedura di calcolo appositamente realizzata che, sulla base dei contenuti delle varie sezioni del “PERSeO”, consentirà l’acquisizione automatizzata dei dati di interesse, fatta eccezione per talune fattispecie di assenze dal servizio indicate negli annessi 1 degli allegati B e C che costituiscono parte integrante del presente bando;
- rendere accessibili le schede sul “My PERSeO” ai candidati, per la loro validazione mediante utilizzo della firma digitale.

La scheda punteggio di ciascun partecipante al concorso, una volta firmata digitalmente dal candidato, sarà messa a disposizione della commissione esaminatrice, attraverso l’applicativo Ge.Do.C.I. L’accettazione del punteggio è definitiva.

2. Per gli appartenenti ai ruoli Forestali, la citata procedura potrà essere integrata o adattata, nei termini sopra indicati, con eventuali disposizioni di dettaglio del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri.

Art. 8

Accertamenti psicofisici

1. I candidati di cui al precedente articolo 6, comma 6 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera b., presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153, Roma, ad accertamenti volti a verificare l’assenza di infermità invalidanti in atto. Per i candidati che sono stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d’istituto, gli accertamenti psicofisici sono finalizzati ad accertare l’assenza di ulteriori infermità invalidanti in atto.

L’idoneità psicofisica dei candidati verrà valutata facendo riferimento alle direttive tecniche di cui al Decreto Ministeriale del 4 giugno 2014, citate nelle premesse.

2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenterà, anche per cause di forza maggiore, nel giorno e nell’ora stabiliti per gli accertamenti psicofisici sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo che l’assenza scaturisca da improvvise e improrogabili esigenze di servizio. A tal fine l’interessato, entro le ore 13:00 del giorno lavorativo, antecedente a quello di prevista presentazione, dovrà far pervenire al predetto Centro – Ufficio Concorsi e Contenzioso, all’indirizzo e-mail cnsrconcmar@pec.carabinieri.it, istanza di nuova convocazione allegando idonea documentazione probatoria del motivo dell’assenza, rilasciata dal Comando di appartenenza. La nuova convocazione che potrà essere disposta solo se compatibile con il termine ultimo fissato per lo svolgimento degli accertamenti stessi, avverrà all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata nella domanda di partecipazione al concorso.
3. I candidati all’atto della presentazione dovranno consegnare:
 - uno specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle

infermerie competenti;

- copia di tutta la documentazione disponibile relativa a eventuali istanze finalizzate al riconoscimento di infermità/lesioni dipendenti da causa di servizio anche se in corso (istanze, verbali della C.M.O., decreti del Ministero della Difesa ovvero della Direzione di Amministrazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, modelli C).

I candidati di sesso femminile dovranno, altresì, esibire referto del test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine, effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la data di presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni) per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 580, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

4. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti fisio-psico-attitudinali, ai sensi dell'articolo 1494, commi 5-bis e 5-ter del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione delle graduatorie finali di merito di cui al successivo articolo 12. Dette candidate saranno comunque ammesse, con riserva, a sostenere la successiva prova orale e, solo qualora indicata nella domanda di partecipazione, la prova facoltativa di lingua straniera. Le vincitrici del concorso, rinviate ai sensi del presente comma, sono immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda di partecipazione. Gli effetti economici della nomina hanno, in ogni caso, la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di formazione effettivamente frequentato.
5. La commissione, al termine dei predetti accertamenti, esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato uno dei seguenti giudizi:
 - a. "idoneo";
 - b. "inidoneo" con l'indicazione del motivo.
6. Tale giudizio, che sarà notificato all'interessato, è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. I candidati giudicati "inidonei" non saranno ammessi a sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al successivo articolo 9.
7. I candidati che all'atto degli accertamenti psicofisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica, in una data compatibile con il termine delle convocazioni per gli accertamenti psicofisici ed attitudinali. I candidati che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneità psicofisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato agli interessati.

Art. 9

Accertamenti attitudinali

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psicofisici di cui al precedente articolo 8 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c. agli accertamenti attitudinali.
2. Il candidato che, convocato, non si presenterà nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, salvo quanto previsto al precedente articolo 8, comma 2, del presente bando.
3. Gli accertamenti attitudinali si svolgono, a cura della competente commissione, attraverso un'indagine conoscitiva e valutativa sulla struttura motivazionale, sui comportamenti tipo, sulle capacità interpersonali e sulle caratteristiche attitudinali dei candidati, così come sono delineate

nel profilo attitudinale di riferimento. Gli accertamenti attitudinali hanno lo scopo di individuare le capacità e le potenzialità del candidato, in rapporto al ruolo da ricoprire ed alle responsabilità da esso discendenti, ovvero di rilevare le caratteristiche necessarie ad affrontare con esito positivo il previsto corso formativo e, successivamente, per svolgere le funzioni ed assolvere alle responsabilità proprie del ruolo per cui si concorre.

4. Gli accertamenti attitudinali, saranno articolati su due distinte fasi:
 - a. una preliminare, nella quale un Ufficiale psicologo, avvalendosi della collaborazione del personale di assistenza necessario alle operazioni di vigilanza/sorveglianza e raccolta del materiale testologico, presso le aule concorsuali del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, provvede a somministrare uno o più test e/o questionari ed eventuali prove di performance, finalizzati ad acquisire elementi riferibili alle capacità di ragionamento, al carattere, la struttura personologica e motivazionale, nonché all'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso formativo e professionale;
 - b. una costitutiva, nella quale la commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c., e comma 4, del bando, si riunisce per l'esame preliminare delle prove attitudinali. L'Ufficiale psicologo procede all'interpretazione delle risultanze dei test/questionari somministrati e delinea e illustra agli altri membri della commissione un quadro generale del candidato che costituisce una base di lavoro per il successivo colloquio collegiale. Successivamente la commissione attitudinale effettua una "intervista attitudinale di selezione" volta all'acquisizione di ogni elemento utile per giungere ad esprimere il giudizio definitivo nei riguardi del candidato. Se ritenuto necessario, al fine di approfondire specifici elementi psicologici non emersi nel corso dell'intervista, la commissione ha facoltà di sospendere l'esame e richiedere un secondo colloquio con un Ufficiale psicologo, diverso dal membro della commissione stessa che, all'uopo, redige una "relazione psicologica".

Al termine del colloquio, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o inidoneità in merito al possesso dei requisiti attitudinali previsti dal "Profilo attitudinale" di riferimento, tenendo conto dell'eventuale "relazione psicologica". Tale giudizio, che sarà notificato all'interessato, è definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.

Ulteriori disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle norme tecniche per gli accertamenti attitudinali, richiamate al precedente articolo 4, comma 2.

5. Durante gli accertamenti attitudinali:
 - a. non possono essere consultati testi o altri supporti anche informatici;
 - b. eventuali apparecchi telefonici o ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.

I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso con provvedimento del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento.

Art. 10

Prova orale

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali di cui al precedente articolo 9 saranno ammessi a sostenere la prova orale e convocati con le modalità di cui al precedente articolo 6, comma 7. Contenuto e modalità della prova orale sono indicati al citato allegato A.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenterà, anche per cause di forza maggiore, nel giorno e nell'ora stabiliti per lo svolgimento della prova orale, sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo che l'assenza scaturisca da improvvise e improrogabili esigenze di servizio. A tal fine, l'interessato, entro le ore 13:00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, dovrà far pervenire al predetto Centro – Ufficio Concorsi e Contenzioso, all'indirizzo e-mail cnsrconcmar@pec.carabinieri.it, istanza di nuova convocazione allegando idonea documentazione probatoria del motivo dell'assenza, rilasciata dal Comando di appartenenza. La nuova convocazione, che potrà essere disposta solo se compatibile con il termine ultimo fissato per lo svolgimento della prova stessa, avverrà a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

3. Durante lo svolgimento della prova, eventuali apparecchi telefonici o ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso con provvedimento della commissione esaminatrice.
4. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 18/30, utile ai fini della formazione delle graduatorie finali di merito di cui all'articolo 12.

Art. 11

Prova facoltativa di lingua straniera

1. La prova facoltativa di lingua straniera, solo per i candidati che hanno chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso e che hanno conseguito il giudizio di idoneità alla prova orale di cui al precedente articolo 10, consisterà in una prova scritta e orale in non più di una lingua, scelta tra albanese, araba, cinese, francese, inglese, portoghese, rumena, russa, spagnola e tedesca. I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui al precedente articolo 1, comma 2, non potranno scegliere, per la prova, la lingua tedesca. La prova si svolgerà con le modalità di cui al citato allegato A.
2. La sede e la data di svolgimento della prova saranno rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nel sito web www.carabinieri.it. Non saranno ammesse nuove convocazioni rispetto alle date che saranno indicate. I candidati che hanno dichiarato in domanda di voler sostenere la prova facoltativa di lingua straniera, in caso di assenza, non saranno esclusi dalla procedura concorsuale.

Art. 12

Valutazione dei titoli di merito e formazione delle graduatorie finali di merito

1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le prove di cui al precedente articolo 4 saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1 lettera a. in quattro distinte graduatorie finali di merito di ammissione al corso secondo l'ordine dei punteggi dagli stessi conseguiti, rispettivamente, per i:
 - a. 235 posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a.;
 - b. 196 posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b..Il presidente della commissione esaminatrice consegnerà alla Direzione Generale per il Personale Militare le graduatorie finali di merito su supporto cartaceo e informatico non riscrivibile (CDrom/DVD, in formato pdf) e il file dovrà essere protetto da password.
2. Ciascuna graduatoria finale di merito sarà:
 - formata, in relazione ai posti a concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a. e b., punti 1), 2), 3) e 4), dai candidati giudicati idonei al termine di tutte le prove di cui all'articolo 4, sommando alla media aritmetica delle votazioni attribuite a ciascun candidato nella prova scritta e in quella orale, i punteggi attribuiti per la prova facoltativa di lingua straniera e per la valutazione dei titoli di merito secondo i criteri riportati nei citati allegati B e C. I posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a. e b., punti 2), eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati, saranno devoluti ai candidati di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a. e b., punti 3). I posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a. e b., punti 3), eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati, saranno devoluti ai candidati di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a. e b., punti 2). I posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a. e b., punti 4), eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati, saranno devoluti ai candidati di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a. e b., punti 2). I posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a. e b., punti 2) e 3), eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati, saranno devoluti ai candidati di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a. e b., punti 4). I posti residui di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a. e b., punti 2), 3) e 4), eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati, saranno devoluti ai candidati di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a. e b., punti 1). I posti di cui all'articolo 1, comma 2, riservati ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo non ricoperti per insufficienza di candidati riservatari, saranno devoluti agli altri candidati idonei di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a. e b., punti 1) secondo l'ordine delle graduatorie;

- approvata con decreto dirigenziale, in ordine di formazione e pubblicata per estratto ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nel Giornale Ufficiale della Difesa e nei siti internet www.difesa.it e www.carabinieri.it.
3. La commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 5, comma 1 valuterà, previa identificazione dei relativi criteri con apposito verbale, che sarà pubblicato nel sito www.carabinieri.it, nonché nella sezione “amministrazione trasparente” del portale www.difesa.it, i titoli di merito dei soli candidati che risulteranno idonei alla prova orale. I titoli di merito saranno ritenuti validi solo se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e riportati nella documentazione matricolare e caratteristica di cui al precedente articolo 7.
 4. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, a parità di merito, ai fini della formazione delle graduatorie, sarà data precedenza, nell’ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al Valor Militare, di medaglia d’oro al valore dell’Arma dei Carabinieri, al valore dell’Esercito, al valore di Marina, al valore Aeronautico o al Valor Civile, nonché ai figli di vittime del dovere. La documentazione probatoria relativa ai suddetti titoli di preferenza, che dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, dovrà essere consegnata al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, all’atto della presentazione per lo svolgimento della prova orale. In caso di ulteriore parità, o in assenza dei precedenti titoli di preferenza, sarà preferito il candidato più giovane di età, in applicazione del secondo periodo dell’articolo 3, comma 7 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’articolo 2 della Legge 16 giugno 1998, n. 191.
 5. I candidati che hanno chiesto di beneficiare delle riserve di posti di cui al precedente articolo 1, comma 2, potranno consegnare, al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, all’atto della presentazione per lo svolgimento della prova orale, idonea documentazione probatoria, qualora non trascritta a matricola.
Detto beneficio sarà ritenuto valido solo se posseduto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.
 6. L’Amministrazione provvederà a effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
 7. I candidati che, nelle graduatorie finali di merito di cui al precedente comma 2, saranno compresi nel numero dei posti a concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a. e b., punti 1), 2), 3) e 4), saranno dichiarati vincitori del concorso e ammessi alla frequenza del 9° corso superiore di qualificazione per Allievi Marescialli, con le modalità indicate al successivo articolo 16.

Art. 13

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2 e del possesso dei titoli di cui ai citati allegati B e C, il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri provvederà a chiedere alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai candidati risultati vincitori nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte dai candidati risultati vincitori, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma emergerà la falsità del contenuto della dichiarazione, l’interessato decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Art. 14

Spese di viaggio e norme disciplinari

1. I partecipanti al concorso:
 - hanno titolo al trattamento di missione per il tempo necessario al raggiungimento delle sedi

- concorsuali, all'espletamento delle prove/accertamenti e al rientro nelle sedi di servizio;
- nel periodo di effettuazione delle prove/accertamenti, dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma e indossare l'uniforme, fatta eccezione per coloro che sono autorizzati a vestire permanentemente l'abito civile per i quali, comunque, sarà gradito l'utilizzo di idoneo abbigliamento.
2. Coloro che non si presentano senza giustificato motivo alle prove e agli accertamenti, o siano espulsi durante lo svolgimento degli stessi, ovvero, pur presentandosi, rinuncino allo svolgimento degli stessi, perdono il diritto al rimborso delle spese sostenute e alla indennità spettante.

Art. 15 Esclusioni

L'Amministrazione, con provvedimento motivato, può escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non sia in possesso dei requisiti prescritti, nonché escluderlo dalla frequenza del corso, se il difetto dei requisiti viene accertato durante il corso stesso o dichiararlo decaduto dalla nomina.

Art. 16 Presentazione al corso

1. I candidati, utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito in relazione ai posti a concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1:
- lettera a., sono ammessi alla frequenza della seconda fase del 9° corso superiore di qualificazione per Allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri, di durata non inferiore a 6 mesi;
 - lettera b., sono ammessi alla frequenza del 9° corso superiore di qualificazione per Allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri, di durata non inferiore a 7 mesi.
- Il corso si svolgerà presso il reparto d'istruzione dell'Arma dei Carabinieri di assegnazione, secondo le norme contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e nel "Regolamento per la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri" e il superamento del corso è condizione per la nomina a Maresciallo.
2. I vincitori del concorso:
- senza attendere alcuna comunicazione, dovranno presentarsi presso il citato reparto d'istruzione, per la frequenza del corso, nella data e con le modalità che saranno rese disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati, nel sito internet www.carabinieri.it;
 - che non si presenteranno presso il reparto d'istruzione nel termine fissato, saranno considerati rinunciati e sostituiti, a cura del citato reparto, entro i primi 5 giorni di corso, con altri candidati idonei che seguono ma non utilmente collocati nelle rispettive graduatorie, tenuto conto della riserva di posti di cui al precedente articolo 1 o, in mancanza, con altri candidati idonei delle altre graduatorie. Il medesimo reparto d'istruzione potrà, comunque, autorizzare gli aspiranti, per comprovati gravi motivi, da preavvisare per il tramite del Comando di appartenenza, a differire la presentazione fino al quinto giorno calendariale dalla data fissata per l'inizio dello stesso.
3. I candidati che non potranno frequentare il corso perché impiegati nelle missioni internazionali ovvero fuori del territorio nazionale per attività connesse con le medesime missioni, saranno rinviati d'ufficio al primo corso utile successivo alla cessazione dell'impedimento, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della Legge 21 luglio 2016, n. 145. A tal fine l'interessato, con ogni consentita urgenza e comunque non oltre i cinque giorni lavorativi antecedenti a quello di prevista presentazione, dovrà far pervenire all'indirizzo e-mail: cnsrconcmr@pec.carabinieri.it del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, apposita istanza allegando idonea documentazione probatoria, rilasciata dal Comando di appartenenza.
4. I candidati di sesso femminile dovranno, altresì, consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare o accreditata con il servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni antecedenti alla data di presentazione

- (quest'ultima non è da calcolare nel computo dei cinque giorni). In caso di positività del test di gravidanza, l'interessata sarà sospesa e rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile, così come previsto dall'articolo 1494, comma 5 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
5. La rinuncia alla frequenza del corso, espressa o tacita, è irrevocabile.

Art. 17

Espulsione dal corso

I frequentatori del corso potranno essere espulsi, in ogni momento, al ricorrere di una qualsiasi delle circostanze previste dal combinato disposto dell'articolo 770 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e degli articoli 599 e 615 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con provvedimento adottato dal Direttore della Direzione Generale per il Personale Militare, su proposta del Comandante del reparto d'istruzione.

Art. 18

Nomina a Maresciallo

1. Gli allievi giudicati idonei al termine degli esami finali del corso, saranno:
- a. nominati al grado di Maresciallo secondo le modalità indicate nell'articolo 771 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
 - b. iscritti nel ruolo di destinazione, in relazione a quello di provenienza (come indicato nella tabella sottostante) secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nella quale confluiscono anche i vincitori del concorso, per titoli, per l'ammissione al 9° corso superiore di qualificazione riservato ai Brigadieri Capo Qualifica Speciale e ai Brigadieri Capo del ruolo Sovrintendenti (e paritetici ruoli forestali):

Ruolo di provenienza	Ruolo di destinazione
Ruolo Sovrintendenti	Ruolo Ispettori
Ruolo Appuntati e Carabinieri	
Ruolo Forestale dei Sovrintendenti	Ruolo Forestale degli Ispettori
Ruolo Forestale degli Appuntati e Carabinieri	
Ruolo Forestale dei Revisori "Profilo Amministrativo"	Ruolo Forestale dei Periti "Profilo Amministrativo"
Ruolo Forestale degli Operatori e Collaboratori "Profilo Amministrativo"	
Ruolo Forestale dei Revisori "Profilo Forestale"	Ruolo Forestale dei Periti "Profilo Forestale"
Ruolo Forestale degli Operatori e Collaboratori "Profilo Forestale"	
Ruolo Forestale dei Revisori "Profilo ai Servizi e Lavori di Piccola Manutenzione"	Ruolo Forestale dei Periti "Profilo ai Servizi"
Ruolo Forestale degli Operatori e Collaboratori "Profilo ai Servizi"	
Ruolo Forestale degli Operatori e Collaboratori "Profilo Alimentare"	
Ruolo Forestale degli Operatori e Collaboratori "Profilo ai Lavori di Piccola Manutenzione"	

- c. assegnati secondo il rispettivo profilo d'impiego vigente all'atto della nomina. I beneficiari di tale riserva, di cui al precedente articolo 1, comma 2, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, saranno assegnati per l'impiego presso una sede di servizio della Legione Carabinieri Trentino Alto Adige – provincia autonoma di Bolzano.

2. Il personale proveniente dai ruoli Forestali dei Sovrintendenti, degli Appuntati e Carabinieri, dei Revisori e degli Operatori e Collaboratori, nonché quello specializzato in tutela forestale, ambientale e agroalimentare sarà avviato alla frequenza di un corso integrativo specialistico.
3. La nomina a Maresciallo, ai sensi dell'articolo 772 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sarà sospesa, fino al cessare delle cause impeditive, per coloro che, pur se giudicati idonei al termine del corso, si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - rinviati a giudizio o ammessi al rito alternativo per delitto non colposo;
 - sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;
 - sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado;
 - in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.

Art. 19

Accesso atti amministrativi

Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, potranno essere trasmesse a mezzo PEC all'indirizzo e-mail: cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it, preferibilmente secondo il modello in allegato D, che costituisce parte integrante del presente bando.

Art. 20

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento della presente procedura concorsuale è il Capo *pro tempore* della 1^a Divisione della Direzione Generale per il Personale Militare Dirigente Dott.ssa Rita FEDELE.

Art. 21

Trattamento dei dati

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali comuni, particolari e giudiziari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
 - a. titolari del trattamento dei dati personali sono il Ministero della Difesa e, per gli aspetti concernenti la procedura di reclutamento e l'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego, l'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, viale Romania n. 45, il cui "punto di contatto" è il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, viale Tor di Quinto, n. 119, e-mail cgensrcdocs@carabinieri.it, posta elettronica certificata crm34920@pec.carabinieri.it;
 - b. il Responsabile della protezione dei Dati del Ministero della Difesa può essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it; indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it, come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it, mentre il Responsabile della Protezione dei Dati dell'Arma dei Carabinieri al numero 0680980 o agli indirizzi e-mail rpd@carabinieri.it o di posta elettronica certificata respprot dati@pec.carabinieri.it;
 - c. il trattamento dei dati personali [svolto ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e dell'art. 2 *ter* del D.Lgs. 196/2003 (codice Privacy novellato) per i

dati comuni, dell'art. 9, paragrafo 2, lett. *b)* e *g)* del GDPR e artt. 2 *sexies* e *septies* del D.Lgs. 196/2003 per i dati particolari e art. 10 GDPR e art. 2 *octies* del D.Lgs. 196/2003 per i dati personali giudiziari, è necessario per:

- lo svolgimento delle procedure di selezione (valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione) e l'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, che trovano base giuridica nell'articolo 1 del DPR 487/1994, negli articoli da 633 a 645 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e negli articoli da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del DPR 15 marzo 2010, n. 90;
- l'assolvimento degli obblighi "in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti d'impiego/servizio";

d.i dati personali, acquisiti per le finalità sopra descritte, saranno trattati – nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e dal decreto legislativo n. 196 del 2003 – a cura dei soggetti appositamente istruiti e autorizzati al trattamento dei dati personali. Tale trattamento avverrà sia attraverso modalità analogiche sia con il supporto di strumenti automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR;

e.i dati personali potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché agli Enti previdenziali e potranno essere, ove necessario, trasferiti a paesi terzi o organismi internazionali nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo V del GDPR;

f. la conservazione dei dati personali relativi alla procedura concorsuale è pari a 10 (dieci) anni. Oltre il termine sopra indicato, potranno essere conservati unicamente i dati personali necessari alla tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;

g. in relazione ai trattamenti descritti nel presente articolo e alle condizioni previste dal GDPR, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 77 del medesimo GDPR e, in particolare, il diritto di:

- accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;
- ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
- opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare;
- proporre reclamo all'Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali;

h. l'informativa in allegato E relativa al trattamento dei dati personali è rinvenibile anche sul sito istituzionale all'indirizzo www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi.

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa.

Contrammiraglio (CP)
Fabrizio RATTO VAQUER

PROGRAMMA

1. Prova scritta

La prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consisterà nella somministrazione di un questionario comprendente 100 (cento) quesiti a risposta multipla predeterminata. Essa verterà su argomenti di cultura generale (italiano, storia, geografia, matematica, geometria, costituzione e cittadinanza italiana, scienze, storia e struttura ordinativa dell'Arma dei Carabinieri), informatica (conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse), su quesiti di carattere logico-deduttivo, di capacità e ragionamento, comprensione di un testo e di istruzioni scritte, nonché sulle seguenti materie professionali:

PER GLI APPARTENENTI AI RUOLI SOVRINTENDENTI E APPUNTATI E CARABINIERI

- tecnica professionale;
- diritto penale e procedura penale, diritto penale militare;
- diritto di polizia;
- diritto e tecnica della circolazione stradale;
- tecnica di polizia giudiziaria.

PER GLI APPARTENENTI AI RUOLI FORESTALI DEI REVISORI, DEGLI OPERATORI E COLLABORATORI E MILITARI SPECIALIZZATI IN “TUTELA AMBIENTALE, FORESTALE E AGROALIMENTARE”
--

- legislazione ambientale, forestale e agroalimentare;
- diritto e procedura penale, diritto penale militare;
- diritto di polizia;
- protezione civile e primo soccorso e relative tecniche operative;
- ecologia ed aree protette;
- cartografia ed assetto del territorio;
- monitoraggio del dissesto idrogeologico e sistemazioni idraulico-forestali;
- storia ed ordinamento del Corpo Forestale dello Stato.

I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, previsto dall'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni, che all'atto di presentazione della domanda hanno chiesto di sostenere la prova in lingua tedesca, svolgeranno il test proposto nella suddetta lingua.

Dopo la pubblicazione del presente decreto e prima della data di svolgimento della prova scritta sul sito internet www.carabinieri.it, sarà resa disponibile, per un congruo periodo e solo come mero ausilio allo studio, la “banca dati items” (ad eccezione di quelli di capacità e ragionamento verbale finalizzati a verificare la comprensione di un testo e di istruzioni scritte) mediante un'apposita piattaforma informatica di simulazione della prova, attivabile tramite il codice personale univoco di sicurezza (alfanumerico e a barre) riportato sulla ricevuta di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

La prova potrà essere effettuata anche mediante l'uso di strumenti digitali. In tal caso, le modalità di svolgimento saranno indicate nelle norme tecniche di cui precedente articolo 4, comma 2.

La commissione, prima dell'inizio della prova (di ogni turno di prova, se la stessa avrà luogo in più turni), provvederà a far distribuire ai candidati il materiale necessario e fornirà ai medesimi tutte le informazioni sul corretto espletamento della prova e sulle norme comportamentali da osservare, pena l'esclusione dal concorso.

Durante la prova:

- non è permesso comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice;
- non è ammesso introdurre nell'aula borse, borselli, bagagli, dizionari, appunti, carta per scrivere, pubblicazioni e qualsiasi tipo di strumento elettronico;
- è autorizzato il solo utilizzo di penne a sfera a inchiostro indelebile nero, che il candidato deve portare al seguito;
- non è consentito apporre alcun segno distintivo sul modulo risposta test (né sul fronte, né sul retro).

Il candidato che contravviene alle disposizioni impartite o comunque abbia copiato in tutto o in parte le risposte da appunti o da un altro candidato è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

La commissione, al termine della prova, se sarà svolta in turno unico, ovvero al termine di ogni turno di prova:

- adotterà le misure necessarie alla custodia dei moduli risposta test compilati dai candidati;

– sovrintenderà alla correzione automatizzata degli elaborati con l'ausilio di personale tecnico e di strumenti informatici, forniti dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri.

2. Prova orale

La prova, della durata indicativamente di venti minuti e comunque non oltre i trenta minuti, consisterà in un'interrogazione su argomenti tratti da una tesi estratta a sorte per ciascuna delle materie riportate nelle successive tabelle.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio complessivo di almeno 18/30. Il risultato della prova orale è costituito dalla media della somma delle singole valutazioni.

Tale punteggio sarà utile per la formazione delle graduatorie finali di merito di cui all'articolo 12 del bando. L'esito della prova sarà notificato all'interessato.

Per la preparazione alla prova orale, i candidati potranno utilizzare la sinossi per la preparazione al concorso, reperibile sul portale "Leonardo"> aree tematiche> Addestramento> Sinossi.

PER GLI APPARTENENTI AI RUOLI SOVRINTENDENTI E APPUNTATI E CARABINIERI E AI RUOLI FORESTALI, DEI REVISORI, OPERATORI E COLLABORATORI E MILITARI SPECIALIZZATI IN "TUTELA AMBIENTALE, FORESTALE E AGROALIMENTARE"	
COSTITUZIONE E CITTADINANZA ITALIANA	
tesi 1	Concetto di Stato. Forme di Stato.
tesi 2	La Costituzione italiana: l'assemblea costituente; caratteristiche fondamentali della carta costituzionale; struttura, diritti e doveri dei cittadini.
tesi 3	La Costituzione italiana: ordinamento della Repubblica; gli organi e le funzioni costituzionali.
tesi 4	Il Presidente della Repubblica: elezioni, poteri e attribuzioni.
tesi 5	La Corte Costituzionale e il Parlamento: composizione; funzioni.
tesi 6	Il Governo: composizione; funzioni; attività normativa.
tesi 7	La Magistratura: funzione giudiziaria, giurisdizione; Consiglio Superiore della Magistratura.
tesi 8	L'Amministrazione dello Stato: organi centrali attivi, consultivi e di controllo; organi periferici e loro funzioni.
tesi 9	Le autonomie locali: regioni, province e comuni.
tesi 10	La tutela del cittadino nei riguardi della pubblica amministrazione: nozioni generali; organi e funzioni.
tesi 11	La Comunità europea (oggi Unione Europea), la Commissione Europea, il Consiglio Europeo, Consiglio dell'Unione Europea e Parlamento europeo: composizione; funzioni.

PER GLI APPARTENENTI AI RUOLI SOVRINTENDENTI E APPUNTATI E CARABINIERI	
TECNICA PROFESSIONALE	
tesi 1	Premessa al Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri.
tesi 2	Ordinamento dell'Arma dei Carabinieri: organizzazione centrale, addestrativa, territoriale e organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare.
tesi 3	Ordinamento dell'Arma dei Carabinieri: organizzazione mobile e speciale, reparti e unità per esigenze specifiche, reparti che svolgono compiti di polizia militare e di sicurezza in favore delle Forze Armate.
tesi 4	Trattamento elettronico delle informazioni: la banca dati delle FF.PP., fonti normative, il CED interforze, il sistema d'indagine SDI (alimentazione, indebiti accessi, registrazione delle richieste).
tesi 5	Il servizio istituzionale: accertamenti dei reati e investigazioni di polizia giudiziaria, ricerca e arresto dei catturandi, custodia dei detenuti nelle camere di sicurezza.
tesi 6	Il servizio istituzionale: servizio di vigilanza nei centri abitati, fuori dai centri abitati, circolazione stradale, servizio di squadriglia.
tesi 7	Il servizio istituzionale: servizio di assistenza, traduzione, accompagnamento e scorta a corpi di reato.
tesi 8	Disposizioni generali e sfera di applicazione del Codice della strada. Norme di comportamento. Servizi di polizia stradale. Guida dei veicoli: requisiti fisici; psichici e morali; documenti necessari per la guida dei veicoli a motore.

tesi 9	Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche. Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei conducenti di veicoli a motore.
--------	---

DIRITTO PENALE, PROCEDURA PENALE E DIRITTO PENALE MILITARE	
tesi 1	Il reato: soggetti ed elementi - l'imputabilità - le circostanze aggravanti e attenuanti - il tentativo (cenni) - concorso di persone nel reato (cenni) - concorso di reati (cenni) - le cause di estinzione del reato e della pena - l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
tesi 2	Principali delitti contro le personalità dello stato, la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia, l'incolumità pubblica, la fede pubblica, la persona, il patrimonio e contravvenzioni.
tesi 3	Disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope.
tesi 4	Legislazione in materia elettorale (cenni) e stampa (cenni).
tesi 5	La funzione giurisdizionale dello Stato: giurisdizione e processo penale; i diritti della difesa.
tesi 6	I soggetti pubblici del procedimento: giudice, Pubblico ministero (P.M.), polizia giudiziaria (P.G.).
tesi 7	Il giudice: competenze per materia, per territorio e le modifiche della competenza per ragioni di connessione, l'ufficio del P.M., ufficiali ed agenti di P.G..
tesi 8	L'organizzazione della P.G.; subordinazione della P.G.; gli atti di P.G.; la notizia del reato nelle sue varie forme.
tesi 9	Provvedimenti restrittivi della libertà personale.
tesi 10	Il modello ordinario del processo penale: le indagini preliminari; l'archiviazione; l'esercizio dell'azione penale; la richiesta di rinvio a giudizio e l'udienza preliminare; il giudizio.
tesi 11	Le indagini preliminari: la fase investigativa; organi delle indagini e loro caratteristiche; il P.M. e la P.G.; il Giudice per le indagini preliminari e l'incidente probatorio.
tesi 12	Il diritto penale militare: il reato e le pene militari, i principali reati militari contro la fedeltà e la difesa militare e i principali reati contro il servizio e la disciplina militare.
tesi 13	I riti speciali nel processo penale.

TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA	
tesi 1	L'organizzazione nazionale ed internazionale di polizia criminale (cenni): il servizio di identificazione.
tesi 2	Il sopralluogo.
tesi 3	Tecnica delle perquisizioni.
tesi 4	Gli stupefacenti.
tesi 5	Nozioni di tecnica criminale.
tesi 6	Il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche.
tesi 7	Le indagini indirette.
tesi 8	Il servizio delle ricerche.

ELEMENTI DI LEGISLAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA	
tesi 1	L'Autorità nazionale e provinciale di pubblica sicurezza. Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
tesi 2	Il Prefetto. Il Questore. L'autorità locale di pubblica sicurezza.
tesi 3	Le autorizzazioni di polizia. Gli ordini di polizia. Le riunioni pubbliche.
tesi 4	La legge 689/1981. Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative. La perquisizione amministrativa. Il sequestro amministrativo. Contestazione e notifica di violazione amministrativa.
tesi 5	Classificazioni delle armi. Porto e trasporto d'armi. La licenza di porto d'armi. Le armi comuni da sparo.
tesi 6	Le associazioni segrete. Limiti alla libertà di associazione.

PER GLI APPARTENENTI AI RUOLI FORESTALI, DEI REVISORI, OPERATORI E COLLABORATORI E MILITARI SPECIALIZZATI IN "TUTELA AMBIENTALE, FORESTALE E AGROALIMENTARE"	
DIRITTO AMBIENTALE	

tesi 1	La definizione giuridica di bosco. Definizione di incendio boschivo ai sensi della legge-quadro in materia di incendi boschivi e il reato di incendio boschivo.
tesi 2	Il vincolo per scopi idrogeologici.
tesi 3	Definizione di scarico ai sensi del d.lgs. 152/2006 e classificazione delle acque reflue.
tesi 4	Le aree tutelate per legge ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni.
tesi 5	Il d.lgs. 152/2006. La nozione di rifiuto e classificazione dei rifiuti. Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Lo smaltimento illecito di rifiuti. Repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti. Definizione di danno ambientale ai sensi dell'art. 300 del d.lgs. 152/2006.
tesi 6	La fauna selvatica e la sua tutela ai sensi della legge 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni. I delitti contro il sentimento per gli animali.
tesi 7	I nuovi delitti ambientali inseriti nel Codice Penale. Ambiente e Costituzione.
tesi 8	Le Convenzioni internazionali per la tutela ambientale con particolare riferimento alle Convenzioni di Ramsar e di Washington. La Convenzione sulla Biodiversità di Rio de Janeiro.
tesi 9	Gli strumenti di pianificazione delle Aree protette previsti dalla legge 394/1991. Classificazione delle aree naturali protette. La tutela del paesaggio. Gli Organi dell'Ente Parco.

ELEMENTI DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE NORME CONCERNENTI L'ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA	
tesi 1	Principali delitti contro l'incolumità pubblica (C.P., Libro II, Titolo VI), legati alla difesa del suolo e al dissesto idrogeologico.
tesi 2	L'art. 423 bis del C.P. "Incendio boschivo". L'art. 734 del C.P. "distruzione o deturpamento di bellezze naturali".
tesi 3	Principali delitti contro il sentimento per gli animali (C.P., Libro II, Titolo IX bis).
tesi 4	Il reato di "Getto pericoloso di cose" e la sua applicazione in campo ambientale (art. 674 c.p.).
tesi 5	I reati previsti dalla normativa sui rifiuti: in particolare sul delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
tesi 6	L'elemento psicologico del reato. La notizia di reato. La condotta del reo. L'evento nel reato. Il soggetto attivo ed il soggetto passivo del reato. Il concorso di persone nel reato. Il concorso di reati. Le circostanze del reato. Il reato continuato. Gli elementi costitutivi del reato.
tesi 7	I delitti contro la Pubblica Amministrazione.
tesi 8	Le funzioni della Polizia Giudiziaria. Agenti e Ufficiali di polizia giudiziaria. Il rapporto tra la Polizia giudiziaria ed il Pubblico ministero. L'attività di iniziativa della Polizia giudiziaria.
tesi 9	La fase delle indagini preliminari.
tesi 10	I cosiddetti "atti tipici" della Polizia giudiziaria. Il sequestro probatorio. Le perquisizioni disciplinate dal codice di procedura penale.
tesi 11	La corruzione e la concussione. Il peculato.
tesi 12	La legittima difesa e lo stato di necessità nel diritto penale. Il rapporto di causalità nel diritto penale.
tesi 13	Differenze tra delitti e contravvenzioni. Il delitto tentato.
tesi 14	I soggetti del processo penale. Mezzi di prova nel processo penale.
tesi 15	Misure cautelari personali.

NOZIONI DI TECNICA PROFESSIONALE ED ELEMENTI DI LEGISLAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA	
tesi 1	L'Autorità nazionale e provinciale di pubblica sicurezza. Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
tesi 2	Il Prefetto. Il Questore. L'autorità locale di pubblica sicurezza.
tesi 3	Le autorizzazioni di polizia. Gli ordini di polizia. Le riunioni pubbliche.
tesi 4	La legge 689/1981. Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative. La perquisizione amministrativa. Il sequestro amministrativo. Contestazione e notifica di violazione amministrativa.
tesi 5	Classificazioni delle armi. Porto e trasporto d'armi. La licenza di porto d'armi. Le armi comuni da sparo.
tesi 6	Le associazioni segrete. Limiti alla libertà di associazione.
tesi 7	Premessa al Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri.
tesi 8	Ordinamento dell'Arma dei Carabinieri: organizzazione centrale, territoriale e organizzazione per la tutela

	forestale, ambientale e agroalimentare.
--	---

FUNZIONI ISTITUZIONALI PREVISTE DALL'ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, NR. 177	
tesi 1	Prevenzione e repressione delle frodi in danno della qualità delle produzioni agroalimentari.
tesi 2	Controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere.
tesi 3	Vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale. Prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi. Concorso nella prevenzione e nella repressione delle violazioni compiute in danno degli animali.
tesi 4	Vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale.
tesi 5	Sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilevanza nazionale e internazionale. Tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale e internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale. Tutela del paesaggio e dell'ecosistema.
tesi 6	Contrasto al commercio illegale nonché controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES, resa esecutiva con legge 874/1975 e della relativa normativa nazionale, comunitaria e internazionale.
tesi 7	Controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe, nonché attività consultive e statistiche ad essi relative.
tesi 8	Attività di studio connesse alle competenze trasferite con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali, anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli su livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati, anche relativi alle aree percorse dal fuoco.
tesi 9	Il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri. Il Comando Carabinieri per la Tutela Forestale e dei Parchi. Il Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità. Nuclei Investigativi di Polizia Ambientale Agroalimentari e Forestale (NIPAAF). Reparti Carabinieri Biodiversità. Raggruppamento/Nuclei/Distaccamenti Carabinieri CITES. Nucleo Informativo Antincendio Boschivo (NIAB).

3. Prova facoltativa di lingua straniera

Il candidato che richieda di effettuare la prova facoltativa di lingua straniera, solo se diversa da quella certificata "STANAG NATO", verrà sottoposto ad una prova scritta la cui durata è fissata in non meno di 40 (quaranta) minuti, che consisterà nella somministrazione di 30 (trenta) quesiti a risposta multipla. Al termine della prova sarà assegnata ad ogni candidato una votazione espressa in trentesimi, calcolata attribuendo 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data, multipla o errata.

I candidati che conseguiranno nella prova scritta una votazione minima di 18/30 sosterranno una successiva prova orale della durata non inferiore a 10 minuti, che si intenderà superata con il conseguimento di una votazione minima di 18/30.

Ai candidati che superano entrambe le prove, sarà assegnato un voto finale in trentesimi pari alla media delle votazioni conseguite nella prova scritta e in quella orale. A tale votazione corrisponderà il seguente punteggio incrementale, utile per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 12:

per le lingue inglese, araba, cinese e francese

votazione		punteggio incrementale
da	a	
18/30	21,5/30	0,5
22/30	24,5/30	1
25/30	27,5/30	1,5
28/30	30/30	2

per le restanti lingue di cui all'articolo 11

votazione		punteggio incrementale
da	a	
18/30	20,5/30	0,25
21/30	23,5/30	0,5
24/30	26,5/30	0,75
27/30	30/30	1

**BRIG.¹, V. BRIG., APP., CAR. E MILITARI SPECIALIZZATI IN TUTELA AMBIENTALE,
FORESTALE E AGROALIMENTARE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**

**CONCORSO INTERNO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL 9° CORSO
SUPERIORE DI QUALIFICAZIONE DI COMPLESSIVI 431 ALLIEVI MARESCIALLI**

I titoli ammessi a valutazione (*posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e riportati nella documentazione matricolare e caratteristica*) ed il relativo punteggio massimo da attribuire sono stabiliti come segue:

a. titoli di studio², fino a un massimo di 1,15 punti, così ripartiti:

- 1) 1,15, per Dottorato/Specializzazione;
- 2) 0,85, per Master di II livello;
- 3) 0,65, per Laurea specialistica/magistrale vecchio ordinamento ciclo unico, diverso da quello richiesto per la partecipazione al concorso;
- 4) 0,45, per Master di I livello;
- 5) 0,25, per Laurea triennale, non propedeutica al conseguimento di quella magistrale richiesta per la partecipazione al concorso.

In caso di possesso di più titoli di studio, si terrà conto esclusivamente del titolo che consente l'attribuzione del punteggio maggiore.

Al candidato in possesso sia della laurea triennale, sia di quella di laurea magistrale – conseguente alla prima – è attribuito il punteggio esclusivamente riservato al titolo più elevato.

Per i candidati del ruolo Appuntati e Carabinieri che partecipano per i posti di cui all'articolo 1, comma 1., lettera b), si terrà conto del punteggio incrementale solo se è in possesso di ulteriore titolo di studio diverso da quello richiesto per la partecipazione al concorso;

b. durata e qualità del servizio prestato, fino a un massimo di 3,5 punti, così ripartiti:

- 1) 1,25 ai candidati che abbiano retto, per un periodo almeno pari a quello necessario per la redazione del rapporto informativo di cui all'articolo 1025, comma 3 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e senza demerito (cioè in assenza di giudizi valutati inferiori a “nella media”, di sanzioni disciplinari o di provvedimenti di censura da parte dell'Autorità Giudiziaria, per fatti occorsi durante lo specifico periodo) il Comando in sede vacante di Stazione Carabinieri territoriale³;
- 2) 0,5 ai candidati che abbiano retto, per almeno 30 giorni continuativi e senza demerito (cioè in assenza di giudizi valutati inferiori a “nella media”, di sanzioni disciplinari o di provvedimenti di censura da parte dell'Autorità Giudiziaria, per fatti occorsi durante lo specifico periodo) il Comando interinale di Stazione Carabinieri territoriale³;
- 3) fino a 1,75 punti, per la valutazione della documentazione caratteristica, come di seguito indicato:
 - 0,0012, per ogni giorno di servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri valutato “eccellente” o con giudizio corrispondente nell'ultimo quadriennio;
 - 0,0005, per ogni giorno di servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri valutato “superiore alla media” o con giudizio corrispondente, nell'ultimo quadriennio.

Non saranno presi in considerazione i periodi non computabili ai fini della valutazione caratteristica, ai sensi del D.Lgs. 66/2010 e D.P.R. 90/2010, fatta eccezione per talune fattispecie di assenze dal servizio indicate nell'annesso 1 del presente allegato;

c. principali onorificenze e benemerienze, fino a un massimo di 2,5 punti, così ripartiti:

- 2,5 per gli insigniti di onorificenza/decorazione dell'Ordine Militare d'Italia e delle Medaglie al Valor Militare;
- 1,9 per gli insigniti di ogni altra onorificenza indicata nell'elenco sottostante.

Se per uno stesso episodio sono state concesse più ricompense, si terrà conto esclusivamente del titolo che consente l'attribuzione del punteggio maggiore:

- 1) 2,5 per Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Militare d'Italia;

¹ Vedasi anche articolo 1, comma 1, ultimo periodo del bando.

² Saranno ritenuti validi i titoli accademici rilasciati esclusivamente dalle Università degli Studi, statali e non statali legalmente riconosciute, istituite con decreto del Ministero dell'Istruzione, con esclusione delle Università Popolari (*circolare nr. 7341 del 26 aprile 2023*).

³ Per il personale specializzato TFAA, ai fini del calcolo, si terrà conto anche dei Reparti di cui all'analoga voce dell'Allegato C con i punteggi previsti dal presente allegato.

- 2) 2,4 per Grande Ufficiale dell'Ordine Militare d'Italia;
- 3) 2,3 per Commendatore dell'Ordine Militare d'Italia;
- 4) 2,2 per Ufficiale dell'Ordine Militare d'Italia;
- 5) 2,1 per Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia;
- 6) 2 per la medaglia d'oro al Valore Militare;
- 7) 1,8 per la medaglia d'argento al Valore Militare;
- 8) 1,7 per la medaglia di bronzo al Valore Militare;
- 9) 1,6 per la croce al Valor Militare;
- 10) 1,5 per la medaglia d'oro al Valore dell'Arma dei Carabinieri e di Forza Armata;
- 11) 1,4 per la Croce d'Onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero;
- 12) 1,3 per la medaglia d'argento al Valore dell'Arma dei Carabinieri e di Forza Armata;
- 13) 1,2 per la medaglia di bronzo al Valore dell'Arma dei Carabinieri e di Forza Armata;
- 14) 1,1 per la medaglia d'oro al Valore Civile;
- 15) 1 per la medaglia d'argento al Valore Civile;
- 16) 0,9 per la medaglia di bronzo al Valore Civile;
- 17) 0,8 per la croce d'oro al merito dell'Arma dei Carabinieri/Esercito, la medaglia d'oro al merito di Marina o Aeronautico;
- 18) 0,7 per la croce d'argento al merito dell'Arma dei Carabinieri/Esercito, la medaglia d'argento al merito di Marina o Aeronautico;
- 19) 0,6 per la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri/Esercito, la medaglia di bronzo al merito di Marina o Aeronautico;
- 20) 0,4 per l'attestato di pubblica benemerenzza rilasciato quale ricompensa al Valore/Merito Civile (Legge 2 gennaio 1958, n. 13, Legge 20 giugno 1956, n. 658 e Legge 15 febbraio 1965, n. 39);

d. encomi ed elogi (in qualità di militare in servizio nell'Arma dei Carabinieri), fino a un massimo di 0,35 punti, di cui alla tabella sottostante:

Encomio solenne concesso da Vertici Amministrazione Difesa e dell'Arma dei Carabinieri	0,35
Encomio semplice concesso dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri	0,3
Encomio solenne concesso da Autorità di Vertice dell'Arma dei Carabinieri	0,25
Encomio solenne concesso da Autorità di Vertice altre Forze Armate	0,2
Encomio solenne concesso da Generale di Corpo d'Armata di altra Forza Armata	0,18
Encomio semplice concesso da Autorità di Vertice dell'Arma dei Carabinieri	0,15
Encomio semplice concesso da Autorità di Vertice altre Forze Armate	0,1
Encomio semplice concesso dal Comandante di Corpo	0,05
Elogio rilasciato per iscritto dal Comandante di Corpo	0,02

Qualora concessi a titolo di prima attestazione di merito, la commissione esaminatrice prenderà in considerazione la sola onorificenzza/benemerenzza concessa per gli stessi fatti se presente e già valutata sub c);

e. conoscenza di una lingua straniera certificata secondo lo STANAG NATO, in corso di validità, fino a un massimo di 2,5 punti, così ripartiti:

- 1) per le lingue inglese, araba, francese e cinese fino ad un massimo di 2,5 punti, così ripartiti:
 - 2,5 per un livello di conoscenza pari a 16;
 - 2 per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
 - 1,5 per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
 - 1 per un livello di conoscenza non inferiore a 8;
 - 0,5 per un livello di conoscenza non inferiore a 4;
- 2) per le lingue albanese, portoghese, rumeno, russo, spagnolo e tedesco fino ad un massimo di 1,5 punti, così ripartiti:
 - 1,5 per un livello di conoscenza pari a 16;
 - 1,2 per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
 - 0,8 per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
 - 0,4 per un livello di conoscenza non inferiore a 8;
 - 0,2 per un livello di conoscenza non inferiore a 4.

Detti punteggi possono essere attribuiti solo a coloro che hanno dichiarato in domanda il possesso della certificazione. Ai candidati che hanno chiesto di sostenere la prova facoltativa di cui all'articolo 11 del bando, per la stessa lingua certificata, non sarà possibile sostenere la citata prova. Essi potranno sostenere la prova facoltativa esclusivamente in una lingua differente da quella per cui è stata presentata la relativa certificazione.

I candidati conoscitori di più lingue certificate avranno attribuito solo il punteggio più elevato risultante per una di esse.

f. decremento per condanne penali¹: fino a -5 punti.

CONDANNA		DECREMENTO
Delitti	Per una condanna	-2,5
	Per due o più condanne	-5
Contravvenzioni	Per una condanna	-1,25
	Per due o più condanne	-2,5

decremento per sanzioni disciplinari di stato: fino a -4 punti.

SANZIONE DISCIPLINARE DI STATO	DECREMENTO
Per ogni mese di sospensione disciplinare dall'impiego/qualifica	-0,25

decremento per sanzioni disciplinari di corpo²: fino a -2,5 punti.

SANZIONE DISCIPLINARE DI CORPO	DECREMENTO
Censura articolo 16 D.Lgs. 271/1989	-0,4
Per ogni giorno di consegna di rigore ³	-0,4
Per ogni giorno di consegna	-0,3
Rimprovero	-0,2

¹ condanna definitiva non costituente causa di esclusione dal concorso ai sensi dell'articolo 2 del bando;

² fatti salvi i casi di avvenuta cessazione degli effetti delle sanzioni ai sensi dell'articolo 1369 D.Lgs. n. 66 del 2010;

³ qualora non irrogata nell'ultimo biennio.

Il punteggio massimo conseguibile nella valutazione dei titoli non potrà in ogni caso essere superiore a punti 10.

Qualora la somma delle singole valutazioni riporti un valore negativo, la commissione esaminatrice attribuirà comunque alla valutazione dei titoli un valore pari a "0" punti.

I dati utilizzati dal sistema "Pesi e valutazione titoli" per l'elaborazione dei titoli sono acquisiti dal sistema "PERSeO".

CONCORSO INTERNO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL 9° CORSO
SUPERIORE DI QUALIFICAZIONE DI COMPLESSIVI 431 ALLIEVI MARESCIALLI

DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA

La dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica (mod. "C") non darà luogo a valutazione se il motivo di redazione è stato "assenza dal servizio".

Darà invece luogo a valutazione se la dichiarazione di mancata redazione, sarà compilata per altri motivi e riferita a periodi di effettivo servizio o per assenza dal servizio per motivi riconducibili a:

- infermità riconosciuta "SI" dipendente da causa di servizio (dovrà essere terminato positivamente il procedimento di riconoscimento e dovrà essere prodotta la relativa documentazione);
- emergenza da Covid-19¹ (malattia, quarantena e permanenza domiciliare, certificate dalla competente autorità sanitaria; dispensa temporanea dal servizio ai fini di ridurre l'esposizione al rischio);
- congedo di maternità, interdizione anticipata per gravidanza a rischio; congedo di maternità per adozione ed affidamento preadottivo²;
- congedo di paternità obbligatorio e alternativo (quest'ultimo anche nei casi di adozione ed affidamento preadottivo)²;
- terapie salvavita².

La dichiarazione di mancata redazione compilata per altri motivi e riferita a periodi di effettivo servizio o per assenza dal servizio per i motivi sopra citati e il rapporto informativo con astensione da giudizio saranno valutati, se frapposti fra due documenti contenenti un giudizio finale oppure, qualora posti all'inizio o alla fine dell'intera documentazione caratteristica se nel documento rispettivamente successivo o precedente risulta un giudizio finale.

Nel caso in cui tale dichiarazione di mancata redazione sia collocata tra due documenti caratteristici, al periodo in esame sarà attribuita una valutazione pari alla media dei valori dei due documenti caratteristici.

I periodi di assenza per i citati motivi, nonché, per quelli relativi alle assenze dal servizio per permessi retribuiti per l'assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge n. 104/1992, documentati nello "Statino dei periodi non computabili" (mod. "E"), saranno valorizzati come servizio prestato.

¹ Previsione da considerare per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, dal 31 gennaio 2020 fino al 31 marzo 2022.

² Dovrà essere prodotta la relativa documentazione.

BRIG.¹, V. BRIG., APP. E CAR. DEI RUOLI FORESTALI DEI REVISORI E OPERATORI E COLLABORATORI DELL'ARMA DEI CARABINIERI
--

CONCORSO INTERNO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL 9° CORSO SUPERIORE DI QUALIFICAZIONE DI COMPLESSIVI 431 ALLIEVI MARESCIALLI

I titoli ammessi a valutazione (*posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e riportati nella documentazione matricolare e caratteristica*), in qualità di militare in servizio nell'Arma dei Carabinieri, ed il relativo punteggio massimo da attribuire sono stabiliti come segue:

a. titoli di studio², fino a un massimo di 1,15 punti, così ripartiti:

- 1) 1,15, per Dottorato/Specializzazione;
- 2) 0,85, per Master di II livello;
- 3) 0,65, per Laurea specialistica/magistrale vecchio ordinamento ciclo unico, diverso da quello richiesto per la partecipazione al concorso;
- 4) 0,45, per Master di I livello;
- 5) 0,25, per Laurea triennale, non propedeutica al conseguimento di quella magistrale richiesta per la partecipazione al concorso.

In caso di possesso di più titoli di studio, si terrà conto esclusivamente del titolo che consente l'attribuzione del punteggio maggiore.

Al candidato in possesso sia della laurea triennale, sia di quella di laurea magistrale – conseguente alla prima – è attribuito il punteggio esclusivamente riservato al titolo più elevato.

Per i candidati del ruolo Appuntati e Carabinieri che partecipano per i posti di cui all'articolo 1, comma 1., lettera b), si terrà conto del punteggio incrementale solo se è in possesso di ulteriore titolo di studio diverso da quello richiesto per la partecipazione al concorso;

b. durata e qualità del servizio prestato, fino a un massimo di 3,5 punti, così ripartiti:

PER GLI APPARTENENTI AL RUOLO FORESTALE
--

- 1) 1,25, ai candidati che abbiano retto, in qualità di Comandante, per almeno 30 giorni continuativi, il Comando di Stazione, Posto Fisso, N.O.S. e N.O.C. del Corpo Forestale dello Stato fino al 31 dicembre 2016 e, dal 1° gennaio 2017 in qualità di Comandante ovvero Comandante in sede vacante e senza demerito (cioè in assenza di giudizi valutati inferiori a "nella media", di sanzioni disciplinari o di provvedimenti di censura da parte dell'Autorità Giudiziaria, per fatti occorsi durante lo specifico periodo), per un periodo almeno pari a quello necessario per la redazione del rapporto informativo di cui all'articolo 1025, comma 3 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Stazione/Nucleo Carabinieri Forestali e Parco, Nucleo Carabinieri Tutela Biodiversità e Nucleo/Distaccamento Carabinieri CITES;
- 2) 0,5, ai candidati che abbiano retto, per almeno 30 giorni continuativi e senza demerito (cioè in assenza di giudizi valutati inferiori a "nella media", di sanzioni disciplinari o di provvedimenti di censura da parte dell'Autorità Giudiziaria, per fatti occorsi durante lo specifico periodo), in qualità di Comandante interinale di Stazione/Nucleo Carabinieri Forestali e Parco, Nucleo Carabinieri Tutela Biodiversità e Nucleo/Distaccamento Carabinieri CITES;
- 3) fino a 1,75 punti, per la valutazione della documentazione caratteristica, come di seguito indicato:
 - 0,0012, per ogni giorno di servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri valutato "eccellente" o con giudizio corrispondente nell'ultimo quadriennio;
 - 0,0005, per ogni giorno di servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri valutato "superiore alla media" o con giudizio corrispondente, nell'ultimo quadriennio.

Non saranno presi in considerazione i periodi non computabili ai fini della valutazione caratteristica, ai sensi del D.Lgs. 66/2010 e D.P.R. 90/2010, fatta eccezione per talune fattispecie di assenze dal servizio indicate nell'annesso 1 al presente allegato.

¹ Vedasi anche articolo 1, comma 1, ultimo periodo del bando.

² Saranno ritenuti validi i titoli accademici rilasciati esclusivamente dalle Università degli Studi, statali e non statali legalmente riconosciute, istituite con decreto del Ministero dell'Istruzione, con esclusione delle Università Popolari (*circolare nr. 7341 del 26 aprile 2023*).

**PER GLI APPARTENENTI AI RUOLI FORESTALI DEI REVISORI
E OPERATORI E COLLABORATORI**

- 1) fino a 1,25 punti, ai candidati che abbiano prestato servizio presso Stazione, Posto Fisso, N.O.S. e N.O.C. del Corpo Forestale dello Stato fino al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 presso Stazione/Nucleo Carabinieri Forestali e Parco, Nucleo Carabinieri Tutela Biodiversità e Nuclei/Distaccamenti Carabinieri CITES (punti 0,0893 per ciascun anno);
- 2) fino a 0,5 punti, per l'anzianità di servizio (punti 0,025 per ciascun anno di servizio prestato);
- 3) fino a 1,75 punti, per la valutazione della documentazione caratteristica, come di seguito indicato:
 - 0,0012, per ogni giorno di servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri valutato "eccellente" o con giudizio corrispondente nell'ultimo quadriennio;
 - 0,0005, per ogni giorno di servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri valutato "superiore alla media" o con giudizio corrispondente, nell'ultimo quadriennio.
 Non saranno presi in considerazione i periodi non computabili ai fini della valutazione caratteristica, ai sensi del D.Lgs. 66/2010 e D.P.R. 90/2010, fatta eccezione per talune fattispecie di assenze dal servizio indicate nell'annesso 1 del presente allegato;

c. principali onorificenze e benemerienze, fino a un massimo di 2,5 punti, così ripartiti:

- 2,5 per gli insigniti di onorificenza/decorazione dell'Ordine Militare d'Italia e delle Medaglie al Valor Militare;
- 1,9 per gli insigniti di ogni altra onorificenza indicata nell'elenco sottostante.

Se per uno stesso episodio sono state concesse più ricompense, si terrà conto esclusivamente del titolo che consente l'attribuzione del punteggio maggiore:

- 1) 2,5 per Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Militare d'Italia;
- 2) 2,4 per Grande Ufficiale dell'Ordine Militare d'Italia;
- 3) 2,3 per Commendatore dell'Ordine Militare d'Italia;
- 4) 2,2 per Ufficiale dell'Ordine Militare d'Italia;
- 5) 2,1 per Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia;
- 6) 2 per la medaglia d'oro al Valore Militare;
- 7) 1,8 per la medaglia d'argento al Valore Militare;
- 8) 1,7 per la medaglia di bronzo al Valore Militare;
- 9) 1,6 per la croce al Valor Militare;
- 10) 1,5 per la medaglia d'oro al Valore dell'Arma dei Carabinieri e di Forza Armata;
- 11) 1,4 per la Croce d'Onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero;
- 12) 1,3 per la medaglia d'argento al Valore dell'Arma dei Carabinieri e di Forza Armata;
- 13) 1,2 per la medaglia di bronzo al Valore dell'Arma dei Carabinieri e di Forza Armata;
- 14) 1,1 per la medaglia d'oro al Valore Civile;
- 15) 1 per la medaglia d'argento al Valore Civile;
- 16) 0,9 per la medaglia di bronzo al Valore Civile;
- 17) 0,8 per la croce d'oro al merito dell'Arma dei Carabinieri/Esercito, la medaglia d'oro al merito di Marina o Aeronautico;
- 18) 0,7 per la croce d'argento al merito dell'Arma dei Carabinieri/Esercito, la medaglia d'argento al merito di Marina o Aeronautico;
- 19) 0,6 per la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri/Esercito, la medaglia di bronzo al merito di Marina o Aeronautico;
- 20) 0,4 per l'attestato di pubblica benemerienza rilasciato quale ricompensa al Valore/Merito Civile (Legge 2 gennaio 1958, n. 13, Legge 20 giugno 1956, n. 658 e Legge 15 febbraio 1965, n. 39);

d. encomi ed elogi: fino a un massimo di 0,35 punti, come da tabella sottostante:

Fino al 31 dicembre 2016 : Encomio solenne concesso dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali	0,35
Dal 1° gennaio 2017 : encomio solenne concesso da Vertici Amministrazione Difesa e dell'Arma dei Carabinieri	
Fino al 31 dicembre 2016 : Encomio concesso dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dal Capo del C.F.S.	0,3
Dal 1° gennaio 2017 : Encomio semplice concesso dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri	
Encomio solenne concesso da Autorità di Vertice dell'Arma dei Carabinieri	0,25
Encomio solenne concesso da Autorità di Vertice altre Forze Armate	0,2
Encomio solenne concesso da Generale di Corpo d'Armata di altra Forza Armata	0,18
Encomio semplice concesso da Autorità di Vertice dell'Arma dei Carabinieri	0,15
Encomio semplice concesso da Autorità di Vertice altre Forze Armate	0,1
Dal 1° gennaio 2017 : Encomio semplice concesso dal Comandante di Corpo	0,05
Fino al 31 dicembre 2016 : Lode del Capo concesso dal C.F.S.	
Dal 1° gennaio 2017 : Elogio concesso iscritto dal Comandante di Corpo	0,02

Qualora concessi a titolo di prima attestazione di merito, la commissione esaminatrice prenderà in considerazione la sola onorificenza/benemeranza concessa per gli stessi fatti se presente e già valutata sub c);

e. conoscenza di una lingua straniera certificata secondo lo “STANAG NATO”, in corso di validità, fino a un massimo di 2,5 punti, così ripartiti:

1) per le lingue inglese, araba, francese e cinese fino ad un massimo di 2,5 punti così ripartiti:

- 2,5 per un livello di conoscenza pari a 16;
- 2 per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
- 1,5 per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
- 1 per un livello di conoscenza non inferiore a 8;
- 0,5 per un livello di conoscenza non inferiore a 4;

2) per le lingue albanese, portoghese, rumeno, russo, spagnolo e tedesco, fino ad un massimo di 1,5 punti così ripartiti:

- 1,5 per un livello di conoscenza pari a 16;
- 1,2 per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
- 0,8 per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
- 0,4 per un livello di conoscenza non inferiore a 8;
- 0,2 per un livello di conoscenza non inferiore a 4.

Detti punteggi possono essere attribuiti solo a coloro che hanno dichiarato in domanda il possesso della certificazione. Ai candidati che hanno chiesto di sostenere la prova facoltativa di cui all'articolo 14 del bando, per la stessa lingua certificata, non sarà possibile sostenere la citata prova. Essi potranno sostenere la prova facoltativa esclusivamente in una lingua differente da quella per cui è stata presentata la relativa certificazione.

I candidati conoscitori di più lingue certificate avranno attribuito solo il punteggio più elevato risultante per una di esse.

f. decremento per condanne penali¹: fino a -5 punti.

CONDANNA		DECREMENTO
Delitti	Per una condanna	-2,5
	Per due o più condanne	-5
Contravvenzioni	Per una condanna	-1,25
	Per due o più condanne	-2,5

decremento per sanzioni disciplinari di stato: fino a -4 punti.

SANZIONE DISCIPLINARE DI STATO	DECREMENTO
Sospensione disciplinare dall'impiego/qualifica per ogni mese	-0,25

decremento per sanzioni disciplinari di corpo²: fino a -2,5 punti.

SANZIONE DISCIPLINARE DI CORPO	DECREMENTO
Censura art. 16 D.Lgs. 271/1989	-0,4
Per ogni giorno di consegna di rigore ³	-0,4
Per ogni giorno di consegna	-0,3
Rimprovero	-0,2

¹ condanna definitiva non costituente causa di esclusione dal concorso ai sensi dell'articolo 2 del bando;

² fatti salvi i casi di avvenuta cessazione degli effetti delle sanzioni ai sensi dell'art. 1369 d.lgs. n. 66 del 2010;

³ qualora non irrogata nell'ultimo biennio.

Il punteggio massimo conseguibile nella valutazione dei titoli non potrà in ogni caso essere superiore a punti 10.

Qualora la somma delle singole valutazioni riporti un valore negativo, la Commissione esaminatrice attribuirà comunque alla valutazione dei titoli un valore pari a “0” punti.

I dati utilizzati dal sistema “Pesi e valutazione titoli” per l'elaborazione dei titoli sono acquisiti dal sistema “PERSeO”.

CONCORSO INTERNO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL 9° CORSO
SUPERIORE DI QUALIFICAZIONE DI COMPLESSIVI 431 ALLIEVI MARESCIALLI

DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA

La dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica (mod. "C") non darà luogo a valutazione se il motivo di redazione è stato "assenza dal servizio".

Darà invece luogo a valutazione se la dichiarazione di mancata redazione, sarà compilata per altri motivi e riferita a periodi di effettivo servizio o per assenza dal servizio per motivi riconducibili a:

- infermità riconosciuta "SI" dipendente da causa di servizio (dovrà essere terminato positivamente il procedimento di riconoscimento e dovrà essere prodotta la relativa documentazione);
- emergenza da Covid-19¹ (malattia, quarantena e permanenza domiciliare, certificate dalla competente autorità sanitaria; dispensa temporanea dal servizio ai fini di ridurre l'esposizione al rischio);
- congedo di maternità, interdizione anticipata per gravidanza a rischio; congedo di maternità per adozione ed affidamento preadottivo²;
- congedo di paternità obbligatorio e alternativo (quest'ultimo anche nei casi di adozione ed affidamento preadottivo)²;
- terapie salvavita².

La dichiarazione di mancata redazione compilata per altri motivi e riferita a periodi di effettivo servizio o per assenza dal servizio per i motivi sopra citati e il rapporto informativo con astensione da giudizio saranno valutati, se frapposti fra due documenti contenenti un giudizio finale oppure, qualora posti all'inizio o alla fine dell'intera documentazione caratteristica se nel documento rispettivamente successivo o precedente risulta un giudizio finale.

Nel caso in cui tale dichiarazione di mancata redazione sia collocata tra due documenti caratteristici, al periodo in esame sarà attribuita una valutazione pari alla media dei valori dei due documenti caratteristici.

I periodi di assenza per i citati motivi, nonché, per quelli relativi alle assenze dal servizio per permessi retribuiti per l'assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge n. 104/1992, documentati nello "Statino dei periodi non computabili" (mod. "E"), saranno valorizzati come servizio prestato.

¹ Previsione da considerare per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, dal 31 gennaio 2020, fino al 31 marzo 2022.

² Dovrà essere prodotta la relativa documentazione.

Al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it

OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

CONCORSO INTERNO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL 9° CORSO SUPERIORE
 DI QUALIFICAZIONE DI COMPLESSIVI 431 ALLIEVI MARESCIALLI

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
 il _____ residente in _____ C.a.p. _____
 Via _____ n. _____ Tel. _____
 indirizzo P.E.C. _____

CHIEDE

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, partecipante al concorso in titolo:

- l'invio a mezzo P.E.C.;
- di prendere visione; ⁽¹⁾ *
- copia conforme, ⁽²⁾ *

dei documenti relativi,

- PROVA SCRITTA (ART. 6);
- ACCERTAMENTI PSICOFISICI (ART. 8);
- ACCERTAMENTI ATTITUDINALI (ART. 9);
- PROVA ORALE (ART. 10),

per i seguenti motivi:

Si allega copia del documento di identità.

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, di essere informato che i dati personali contenuti nella presente richiesta saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene presentata.

Luogo e data _____	Firma _____
-----------------------	----------------

(*) In tal caso il diritto di accesso sarà esercitato presso i Comandi Legione Carabinieri - Nuclei Relazioni con il Pubblico o presso gli Uffici Comando dei Comandi di Corpo di competenza.

NOTE:

(1) La sola visione non comporta costi. Il costo di fotocopiazione, di imposta di bollo, i “diritti di ricerca e visura” sono dovuti in relazione al numero di documenti richiesti in copia.

L'accedente, dopo l'esame gratuito, potrà comunque richiedere l'estrazione di copia semplice sia mediante la consegna della copia cartacea (con il pagamento dei costi di fotocopiazione) sia con l'invio in posta elettronica certificata o mediante il trasferimento su DVD/CD non riscrivibile e al primo utilizzo.

(2) In questo caso, all'atto del ritiro della documentazione è necessario assolvere al pagamento dell'imposta di bollo mediante applicazione di una marca da € 16,00, così come previsto dall'art. 3 della tabella annessa al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e dall'art. 7-bis, co. 3 del d.l. 43/2013:

- sull'istanza di accesso;
- sugli atti richiesti, in ragione di una marca per ogni 4 pagine o frazione.

Tabella dei costi per l'estrazione di copie:

COSTI	Diritti di Ricerca e Visura ⁽¹⁾ € 0,50 (per ogni 4 pagine o frazione)	Costo di fotocopiazione ⁽¹⁾ € 0,26 (per ogni 2 pagine o frazione)	Imposta di bollo ⁽²⁾ € 16,00 Istanza di accesso Atti richiesti (una marca ogni 4 pagine o frazione)
Trasferimento telematico a mezzo PEC o CD/DVD ⁽¹⁾	SI		
Copia semplice ⁽¹⁾	SI	SI	
Copia conforme all'originale ⁽²⁾	SI	SI	SI

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NECESSARI ALLA GESTIONE DEI CONCORSI PUBBLICI PER L'ARRUOLAMENTO NELL'ARMA DEI CARABINIERI

INFORMATIVA PRIVACY RESA AGLI INTERESSATI AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL GDPR

Il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 (*cosiddetto GDPR - General Data Protection Regulation*) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e al diritto di protezione dei dati personali.

Il sito istituzionale www.carabinieri.it, nell'area concorsi, raggiungibile al link <https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi>, Le permette di partecipare alle procedure concorsuali in atto. In conformità alla presente informativa e per le finalità ivi indicate, vengono trattati i seguenti dati, da Lei forniti o raccolti presso terzi:

- comuni: *nome e cognome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, codice fiscale, stato civile, residenza, recapito telefonico, estremi del documento di riconoscimento, indirizzo e-mail/pec;*
- particolari;
- relativi a condanne e reati.

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, Le forniamo le informazioni di seguito riportate.

CHI TRATTA I SUOI DATI PERSONALI

I **Titolari del trattamento** sono il Ministero della Difesa e, per gli aspetti concernenti la procedura di reclutamento e l'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego, l'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, viale Romania n. 45, il cui "punto di contatto" è il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, viale Tor di Quinto, n. 119, cgcnsrdocs@carabinieri.it, posta elettronica certificata crm34920@pec.carabinieri.it.

QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

È necessario per:

- lo svolgimento delle procedure di selezione e l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, che trovano base giuridica nell'art. 1 DPR 9 maggio 1984, n. 487, negli articoli da 633 a 645 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e negli articoli da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del DPR 15 marzo 2010, n. 90;
- l'assolvimento degli obblighi "in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di impiego/servizio".

IN BASE A QUALI CONDIZIONI DI LICEITÀ VENGONO TRATTATI I DATI

In base a quanto stabilito dagli artt. 6, 9 e 10 del GDPR, l'Arma dei Carabinieri tratta i Suoi dati personali:

- *comuni*, per l'esecuzione della procedura concorsuale che fonda la liceità del trattamento sul diritto dell'Unione europea ovvero, sull'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali (*bandi di concorso*);
- *particolari* solo se, ferme le garanzie per i Suoi diritti e le libertà fondamentali, il trattamento risulta necessario per assolvere gli obblighi legali cui sono sottoposti il Ministero della Difesa e l'Arma dei carabinieri, tra i quali, quelli contemplati dal diritto del lavoro o comunque inerenti il rapporto di impiego/servizio";
- *relativi a condanne penali e reati* nella misura strettamente necessaria alla verifica dei requisiti generali di partecipazione alle procedure di selezione di cui agli artt. 635, 640 e 641 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'Ordinamento Militare, e di quelli ulteriori, eventualmente previsti dal bando di concorso.

In **Annesso A** si riportano le norme che autorizzano l'Arma dei Carabinieri a trattare i Suoi dati.

A QUALI DESTINATARI (ANCHE IN PAESI TERZI O IN SENO A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI) VENGONO COMUNICATI TUOI DATI

A titolo di informazione generale, si premette che l'Arma dei Carabinieri può comunicare i dati personali in proprio possesso anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora ciò sia necessario per la verifica dei requisiti e/o dei titoli per la partecipazione dei candidati alle procedure di reclutamento indette o gestite

dall'Arma dei Carabinieri, nonché a tutti quei soggetti pubblici qualora questi debbano trattare i medesimi per procedimenti di propria competenza istituzionale e la comunicazione sia prevista, obbligatoriamente, da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamenti.

In tale quadro e solo a tali fini, i dati personali saranno comunicati:

- tra il Ministero della Difesa (*sue articolazioni - Direzioni competenti*) e l'Arma dei Carabinieri;
- all'Avvocatura dello Stato (*Avvocatura Generale o Avvocatura distrettuale competente*), all'Autorità giudiziaria adita e agli eventuali organi verificatori dalla stessa nominati, alle Procure della Repubblica presso i Tribunali;
- agli Atenei, Istituti di istruzione ed Enti che detengono, dati e informazioni necessarie per la verifica della sussistenza di requisiti e/o titoli di partecipazione alle procedure di reclutamento indette.

I dati personali possono essere, ove necessario, trasferiti a paesi terzi o organismi internazionali nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo V del Regolamento (UE) 2016/679.

QUALI SONO LE MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali forniti verranno trattati, dal personale appositamente autorizzato e istruito, nell'ambito delle strutture di competenza e per fini istituzionali in linea con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento.

Tale trattamento avverrà sia attraverso atti e documenti cartacei sia con il supporto di mezzi informatici e telematici e conservati a mezzo di archivi cartacei (*presso l'archivio del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri e quello del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare*) o digitali (*presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri*), secondo logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR.

PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I DATI

La conservazione dei dati personali relativi alla procedura concorsuale è pari a 10 (dieci) anni mentre la tenuta dei fascicoli sanitari ed attitudinali è pari a 6 (sei) anni. Oltre i termini sopra indicati, potranno essere conservati unicamente i dati personali necessari alla tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie.

DIRITTI PRIVACY

In relazione ai trattamenti descritti e alle condizioni previste dal GDPR, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 77 del medesimo GDPR (**Annexo B**) e, in particolare, il diritto di:

- accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;
- ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
- opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare;
- proporre reclamo all'Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali.

BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

Le seguenti **basi giuridiche** rendono *lecito* il trattamento:

- **art. 6, paragrafo 1 lett. c) ed e) Regolamento (UE) 2016/679** “*Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento*” e “*per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento*”;
- **art. 9, paragrafo 2, lett. b) ed g) Regolamento (UE) 2016/679** “*Il trattamento è lecito se è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale*” e “*Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato*”;
- **art. 10 Regolamento (UE) 2016/679** concernente il “*Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati*”;
- **art. 2 ter, c. 1, decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante** “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice Privacy novellato) “*La base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali*”;
- **art. 2 sexies, c. 1, d.lgs. n. 196 del 2003** “*I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell’Unione europea ovvero, nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato*”;
- **art. 2 sexies, c. 2, lett. dd), d.lgs. n. 196 del 2003** “*I trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri (...) instaurazione, gestione ed estinzione di rapporti di lavoro di qualunque tipo (...)*”;
- **art. 2 septies, d.lgs. n. 196 del 2003** concernente “*le misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute*”;
- **art. 2 octies, c. 3 lett. a), c) e c. 5, d.lgs. n. 196 del 2003** inerente “*Principi relativi al trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati*”;
- **artt. da 633 a 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66** recante “*Codice dell’Ordinamento Militare*” e successive modifiche e integrazioni;
- **artt. da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90** recante “*Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare*” e successive modifiche e integrazioni;
- **art. 1 del DPR 9 maggio 1984, n. 487** “*Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi*”;
- **bandi di concorso** accessibili nell’area concorsi del sito dell’Arma dei Carabinieri al seguente link: <https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi>.

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Articolo 15

Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
 - a. le finalità del trattamento;
 - b. le categorie di dati personali in questione;
 - c. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - d. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - e. l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
 - f. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
 - g. qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 - h. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Sezione 3

Rettifica e cancellazione

Articolo 16

Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17

Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
 - a. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
 - b. l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

- c. l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
 - d. i dati personali sono stati trattati illecitamente;
 - e. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
 - f. i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
 - a. per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
 - b. per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
 - c. per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
 - d. a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento;
 - e. per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18

Diritto di limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
 - a. l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
 - b. il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
 - c. benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - d. l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 19

Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Capo III Sezione 4
Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato
relativo alle persone fisiche

Articolo 21
Diritto di opposizione

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.
5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Capo VIII
Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni

Articolo 77
Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
2. L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78.